



COPIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali del Personale

Ripartizione Pensioni e Riscatti

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583135 Fax +39 040 5587999 e-mail pensioni@amm.univ.trieste.it

Prot. n. 3188

dd. 28.01.2005

Titolo VII Classe 8

A tutto il personale docente e tecnico amministrativo

e, p.c. Alle OO.SS. - R.S.U. di Ateneo

Loro Sedi

OGGETTO: trattenimento in servizio sino al 70° anno di età.

Si rende noto che, ai sensi dell'**art. 1 - quater della legge 27.07.04, n. 186**, "E' data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.01, n. 165 e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, c.2, della L. 449/97 e succ. mod., nonché dall'art. 34, c. 22 della L. 27.12.2002, n. 289, ed all'art. 3, commi 53 e 69 della L. 24.12.2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".

Ai sensi dell'art. 1 - quater della Legge 27.07.04, n. 186, tenuto conto di quanto precisato dall'**Inpdap**, con **circolare n. 69 dd. 24.12.04**, questa facoltà può pertanto essere esercitata da:

**personale tecnico amministrativo
collaboratori ed esperti linguistici
ricercatori ed assistenti**

che abbia già usufruito del trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 16 del D.leg.vo 503/93, tra il 65° ed il 67° anno di età (o di altra norma che consenta il trattenimento in servizio) e che abbia già maturato diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età non costituisce per il richiedente un diritto potestativo, ma è subordinato al potere discrezionale dell'ente o amministrazione di appartenenza, poiché viene considerato come una nuova assunzione e conseguentemente deve essere programmato.

Il periodo di lavoro svolto a seguito dell'esercizio della presente facoltà di trattenimento in servizio **non è utile né ai fini del diritto né ai fini della misura del trattamento pensionistico** mentre **è utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto**.

I professori ordinari, straordinari, associati e incaricati stabilizzati sono esclusi dall'esercizio della facoltà di cui trattasi, potendo rimanere in servizio sino al 70° anno di età usufruendo delle altre norme vigenti in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MG